

Statuto del Comitato per l'UNICEF Svizzera e Liechtenstein

Versione maggio 2020

Approvato dall'Assemblea dei delegati del maggio
2020

Valido dal 02.06.2020

Indice

- 0 Preambolo**
- 1 L'associazione**
 - 1.1 Nome e sede**
 - 1.2 Scopo**
- 2 Adesione**
 - 2.1 Categorie di membri**
 - 2.2 Ammissione**
 - 2.3 Cessazione dell'affiliazione**
- 3 Organi del Comitato per l'UNICEF**
- 4 Assemblea dei delegati**
 - 4.1 Assemblea ordinaria dei delegati**
 - 4.2 Altre Assemblee dei delegati**
 - 4.3 Norme sull'Assemblea dei delegati**
 - 4.3.1 Presidenza e verbale**
 - 4.3.2 Deliberazione**
 - 4.3.3 Ordine del giorno e diritto di proposta**
 - 4.3.4 votazione preliminare**
- 5 Comitato esecutivo**
 - 5.1 Elezione e composizione**
 - 5.2 Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti**
 - 5.3 Presidenza e deliberazione**
 - 5.4 Compiti del Comitato esecutivo**
- 6 Commissioni permanenti**
- 7 Commissioni non permanenti, comitati speciali e gruppi di lavoro**
- 8 Ufficio operativo**
- 9 Organo di controllo esterno**
- 10 Aspetti finanziari**
 - 10.1 Risorse del Comitato per l'UNICEF**
 - 10.2 Contributo di adesione**

11 Responsabilità

12 Disposizioni generali, modifiche statutarie e scioglimento

12.1 Volontariato

12.2 Obbligo di astensione

12.3 Modifiche statutarie

12.4 Scioglimento dell'associazione/liquidazione

13 Disposizioni transitorie

14 Disposizioni finali

0 Preambolo

- ¹ Per favorire la fluidità del testo, di seguito viene adottata unicamente la forma maschile che, beninteso, sottintende sempre anche quella femminile.

1 L'associazione

1.1 Nome e sede

- ¹ Con il nome

«Komitee für UNICEF Schweiz und Liechtenstein»

«Comité pour l'UNICEF Suisse et Liechtenstein»

«Comitato per l'UNICEF Svizzera e Liechtenstein»

è costituito con sede a Zurigo il «Comitato per l'UNICEF Svizzera e Liechtenstein» (**Comitato per l'UNICEF**), un'associazione apolitica e aconfessionale ai sensi dell'art. 60 segg. CC.

- ² Il Comitato per l'UNICEF è organizzato in una struttura di delegati. Ciò significa che i membri eleggono i delegati incaricati della loro rappresentanza, della vigilanza sull'associazione e del controllo del Comitato esecutivo.

1.2 Scopo

- ¹ L'UNICEF (United Nations Children's Fund) è il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia e opera per il benessere dei bambini in tutto il mondo.

- ² Il Comitato per l'UNICEF rappresenta gli interessi dell'UNICEF in Svizzera e nel Liechtenstein.

- ³ Il Comitato per l'UNICEF ambisce a fornire un contributo attivo al miglioramento delle condizioni dell'infanzia nel mondo, in Svizzera e nel Liechtenstein, a impegnarsi affinché a tutti i bambini, indipendentemente dalla razza, dalla religione, dall'origine, dalla nazionalità e dall'appartenenza a un determinato gruppo, siano riconosciuti i diritti che spettano loro e a incoraggiare la solidarietà internazionale della popolazione svizzera. L'operato del Comitato per l'UNICEF si basa sulla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia.
- ⁴ Lo scopo summenzionato viene perseguito segnatamente attraverso le seguenti attività:
- a) informazione sull'operato dell'UNICEF e mobilitazione dell'opinione pubblica;
 - b) raccolta di fondi per i progetti e i programmi dell'UNICEF a favore dei bambini svantaggiati;
 - c) accompagnamento, osservazione e sostegno all'attuazione della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia in Svizzera e nel Liechtenstein.
- ⁵ Il Comitato per l'UNICEF agisce nel quadro della legislazione e degli obblighi contrattuali (*Cooperation Agreement*) nei confronti dell'UNICEF. Si assume la sua responsabilità sulla base di principi e regole riconosciuti della conduzione societaria (*best practices of corporate governance*).

2 Adesione

2.1 Categorie di membri

- ¹ L'associazione riconosce le seguenti categorie di membri:
- a) Membri individuali
 - b) Membri sostenitori
 - c) Membri onorari
- ² Possono aderire come membri individuali persone fisiche disposte a impegnarsi per il perseguimento degli scopi dell'associazione. I membri individuali hanno diritto di voto attivo e passivo.
- ³ Possono aderire come membri sostenitori sia persone fisiche sia persone giuridiche disposte a sostenere le attività del Comitato per l'UNICEF. I membri sostenitori rinunciano al diritto di voto e di eleggibilità, ma hanno il diritto di essere informati regolarmente sulle attività dell'associazione.

- ⁴ I membri onorari sono persone che hanno dimostrato un impegno particolare nel perseguimento degli scopi dell'UNICEF. Sono esentati dal versamento del contributo di adesione e vengono invitati all'Assemblea ordinaria dei delegati come ospiti senza diritto di voto e di proposta.

2.2 Ammissione

- ¹ L'ammissione dei membri individuali è di competenza dell'Ufficio operativo. Nella lettera di conferma, i nuovi membri vengono resi attenti sul codice dell'UNICEF.
- ² L'ammissione dei membri sostenitori è di competenza dell'Ufficio operativo.
- ³ I membri onorari vengono nominati dall'Assemblea dei delegati su richiesta del Comitato esecutivo.

2.3 Cessazione dell'affiliazione

- ¹ I membri individuali, sostenitori e onorari possono lasciare in qualsiasi momento l'associazione per iscritto o cessando di versare il contributo di adesione.
- ² Previa audizione, l'Assemblea dei delegati o il Comitato esecutivo può escludere i membri di tutte le categorie in qualsiasi momento e senza dover fornire una motivazione.
- ³ In caso di esclusione da parte del Comitato esecutivo, il membro escluso può contestare tale decisione per iscritto all'attenzione della successiva Assemblea dei delegati entro 30 giorni a partire dalla comunicazione dell'esclusione. La successiva Assemblea dei delegati prenderà una decisione definitiva in merito.

3 Organi del Comitato per l'UNICEF

- ¹ Gli organi del Comitato per l'UNICEF sono:
- a) l'Assemblea dei delegati;
 - b) il Comitato esecutivo;
 - c) le Commissioni permanenti;
 - a) l'Ufficio operativo;
 - b) l'Organo di controllo esterno.
- ² Non è ammesso restare in carica cumulativamente per oltre sedici anni quale membro di un organo del Comitato per l'UNICEF. Fa eccezione l'Ufficio operativo.

4 Assemblea dei delegati

- ¹ L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo dell'associazione e si occupa dei compiti dell'Assemblea dei membri. È composta di al massimo 34 delegati.
- ² L'elezione dei delegati avviene per via esclusivamente elettronica. In caso di nuova ripartizione dei seggi, è possibile che per un determinato lasso di tempo il Comitato per l'UNICEF abbia più di 34 delegati.
- ³ Singoli aspetti dell'elezione dei delegati sono disciplinati nel regolamento di voto dell'associazione «Comitato per l'UNICEF Svizzera e Liechtenstein».
- ⁴ Il Comitato esecutivo convoca l'Assemblea dei delegati con almeno quattro settimane di anticipo, per iscritto o elettronicamente e allegando l'ordine del giorno.
- ⁵ L'Assemblea dei delegati si riunisce almeno una volta l'anno. La prima riunione dopo il 1° aprile è l'Assemblea ordinaria dei delegati (Assemblea annuale).
- ⁶ Altre Assemblee dei delegati possono essere convocate per decisione di un'Assemblea dei delegati, su invito del Comitato esecutivo oppure se un quinto dei delegati presenta al Presidente una richiesta in forma cartacea o elettronica con l'ordine del giorno.

4.1 Assemblea ordinaria dei delegati

- ¹ L'Assemblea ordinaria dei delegati ha le seguenti competenze:
 - a) Elezione e revoca del Presidente, dei Vicepresidenti e degli altri membri del Comitato esecutivo
 - b) Vigilanza sul Comitato esecutivo e sugli altri organi dell'associazione
 - c) Elezione e revoca del Presidente e degli altri membri delle Commissioni permanenti
 - d) Elezione dell'Organo di controllo esterno su proposta della Commissione delle finanze
 - e) Ricezione del rapporto d'esercizio e del rapporto di controllo
 - f) Approvazione del conto annuale e del rapporto sulle prestazioni
 - g) Scarico del Comitato esecutivo, delle Commissioni permanenti e dell'Ufficio operativo
 - h) Stesura e approvazione di principi per le attività dell'associazione
 - i) Esclusione di membri

- j) Deliberazioni su modifiche statutarie e sulla dissoluzione dell'associazione
- k) Deliberazioni sull'orientamento strategico
- l) Deliberazioni su altre questioni sottoposte dal Comitato esecutivo
- m) Pubblicazione di un regolamento interno
- n) Determinazione del contributo di membro

4.2 Altre Assemblee dei delegati

- ¹ Le altre Assemblee dei delegati hanno in linea di principio le stesse competenze dell'Assemblea ordinaria ai sensi del punto 4.1.

4.3 Norme sull'Assemblea dei delegati

4.3.1 Presidenza e verbale

- ¹ Il Presidente o, in caso di impedimento, un Vicepresidente oppure un membro del Comitato esecutivo designato oppure il delegato con la maggiore anzianità di servizio assume la presidenza dell'Assemblea dei delegati, che elegge la persona che redige il verbale.

4.3.2 Deliberazione

- ¹ L'Assemblea dei delegati può deliberare se convocata in modo regolamentare e se è presente la maggioranza dei delegati. Qualora non si raggiunga il quorum di delegati, il Comitato esecutivo convoca una nuova Assemblea dei delegati senza essere vincolato alle scadenze ai sensi del punto 4.2. Questa può deliberare anche se fosse presente un numero di delegati inferiore alla maggioranza.

- ² Il voto è personale. La delega è esclusa.

- ³ Di regola, le deliberazioni avvengono a maggioranza semplice dei voti espressi dai delegati. In caso di parità di voti, è decisivo il voto della persona che presiede l'Assemblea.
In caso di elezioni, al primo turno decide la maggioranza assoluta, al secondo turno la maggioranza relativa dei voti validi. In caso di parità di voti al secondo turno, si procede a un sorteggio.
Votazioni ed elezioni avvengono per alzata di mano, a meno che un delegato non richieda lo scrutinio segreto.

4.3.3 Ordine del giorno e diritto di proposta

- ¹ L'Assemblea dei delegati delibera soltanto sui punti elencati nell'ordine del giorno.

- ² Ogni delegato ha il diritto di presentare proposte all'Assemblea dei delegati.
- ³ Le proposte dei delegati devono pervenire in forma scritta all'Ufficio operativo all'attenzione dell'Assemblea dei delegati al più tardi 21 giorni prima dell'Assemblea e vanno incluse nell'ordine del giorno.
- ⁴ Le proposte vengono sottoposte in forma cartacea o elettronica a tutti i delegati al più tardi sette giorni prima dell'Assemblea.

4.3.4 votazione preliminare

- ¹ L'Assemblea dei delegati o il Comitato esecutivo può chiedere ai membri individuali di fornire un giudizio su deliberazioni di particolare importanza attraverso una votazione preliminare (voto consultivo).
- ² La votazione preliminare avviene in forma elettronica. Valgono le regole dell'Assemblea dei delegati di cui al punto 4.3.2.

5 Comitato esecutivo

5.1 Elezione e composizione

- ¹ Il Comitato esecutivo è composto di almeno cinque e al massimo sette membri, compresi il Presidente e i Vicepresidenti; almeno un Vicepresidente deve provenire dal Principato del Liechtenstein.
- ² I membri del Comitato esecutivo vengono eletti dall'Assemblea dei delegati per un mandato di quattro anni. La rielezione è possibile due volte.
- ³ In linea di principio, sono eleggibili solo i delegati.

5.2 Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti

- ¹ Il Presidente e i due Vicepresidenti vengono eletti dall'Assemblea dei delegati per un mandato di quattro anni. La rielezione è possibile una sola volta.

5.3 Presidenza e deliberazione

- ¹ Il Presidente oppure, in caso di impedimento, il Vicepresidente con la maggiore anzianità di servizio assume la Presidenza delle sedute del Comitato esecutivo.

- ² Il Comitato esecutivo si riunisce dietro convocazione del Presidente. La convocazione viene effettuata in forma scritta dieci giorni prima della seduta e comprende l'ordine del giorno. Ogni membro del Comitato esecutivo può richiedere la convocazione di una seduta.
- ³ Il Comitato esecutivo può deliberare qualora sia presente almeno la metà dei suoi membri. Di regola, l'Ufficio operativo partecipa a singole parti della seduta. Il suo voto è consultivo.
- ⁴ Il Comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti, è decisivo il voto della persona che presiede l'Assemblea.
- ⁵ In casi urgenti, il Comitato esecutivo può deliberare attraverso circolare (cartacea o elettronica). Qualora non tutti i membri del Comitato esecutivo acconsentano alla delibera attraverso circolare, va convocata quanto prima una seduta alla quale si delibererà sui punti all'ordine del giorno.

5.4 Compiti del Comitato esecutivo

- ¹ Il Comitato esecutivo è l'organo supremo di conduzione dell'associazione e si riunisce almeno cinque volte l'anno. Esso dirige l'associazione in base ai principi dell'equità, dell'imputabilità, della trasparenza e della responsabilità.
- ² I suoi compiti comprendono segnatamente:
 - a) la rappresentanza dell'associazione all'interno e verso l'esterno;
 - b) tutte le decisioni relative alla conduzione dell'associazione;
 - c) la nomina, il controllo e la revoca del Direttore generale;
 - d) l'esclusione di membri;
 - e) l'istituzione di commissioni non permanenti, comitati speciali e gruppi di lavoro;
 - f) la pianificazione delle attività dell'associazione attraverso direttive;
 - g) l'attuazione della struttura organizzativa dell'associazione;
 - h) lo sviluppo degli obiettivi strategici a lungo termine (dieci anni) dell'associazione;
 - i) l'approvazione della pianificazione a medio termine;
 - j) l'approvazione del bilancio annuale;
 - k) la competenza per tutti gli interessi dell'associazione nei limiti di quanto previsto dalla legge o dagli statuti;
 - l) la garanzia dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei delegati, del rispetto dello statuto e di altre direttive conformemente al regolamento interno;
 - m) la vigilanza sull'Ufficio operativo;

- n) la nomina e la revoca di responsabili di settore;
 - o) l'assegnazione di mezzi alla Fondazione.
- ³ Il Comitato esecutivo adotta un regolamento interno. Questo contiene come minimo:
- a) regole riguardanti la parzialità;
 - b) disposizioni sui termini e sulle forme di convocazione come pure sulla procedura di consultazione attraverso circolari riguardo le sedute e le deliberazioni del Comitato esecutivo;
 - c) disposizioni sui compiti non delegabili;
 - d) disposizioni sui compiti del Direttore generale che necessitano dell'approvazione del Comitato esecutivo;
 - e) un codice di condotta.

6 Commissioni permanenti

- ¹ Il Comitato per l'UNICEF ha tre Commissioni permanenti:
- a) la Commissione per il controllo finanziario
 - b) la Commissione elettorale
 - c) la Commissione per la raccolta di fondi
- ² Il Presidente e i membri delle Commissioni permanenti sono eletti dall'Assemblea dei delegati per un mandato di quattro anni. La rielezione è possibile due volte.
- ³ I Presidenti delle Commissioni sono d'ufficio membri del Comitato esecutivo. Si astengono tuttavia quando gli interessi e le questioni trattati in seno al Comitato esecutivo sono in conflitto con il lavoro delle Commissioni permanenti.
- ⁴ Il Presidente dell'associazione e il Direttore generale partecipano alle sedute delle Commissioni permanenti senza avere diritto di voto.
- ⁵ Le Commissioni permanenti fanno rapporto all'Assemblea dei delegati per le questioni di competenza di quest'ultima e al Comitato esecutivo per le questioni di competenza di quest'ultimo.
- ⁶ Regolamenti particolari approvati dall'Assemblea dei delegati disciplinano i compiti e le competenze delle Commissioni permanenti.
- ⁷ Le Commissioni permanenti contano dai tre ai cinque membri. In linea di principio, sono eleggibili solo i delegati.

7 Commissioni non permanenti, comitati speciali e gruppi di lavoro

- ¹ Il Comitato esecutivo può istituire commissioni non permanenti, comitati speciali e gruppi di lavoro. Esso sceglie il presidente come pure i membri di tali organi supplementari.
- ² Qualora una commissione non permanente, un comitato speciale o un gruppo di lavoro sia in carica per più di due anni, tale organo va menzionato nello statuto oppure deve essere sciolto.
- ³ I compiti di una commissione non permanente, di un comitato speciale o di un gruppo di lavoro sono disciplinati in un mansionario. Il relativo mansionario viene approvato dal Comitato esecutivo.

8 Ufficio operativo

- ¹ A capo dell'Ufficio operativo vi è un Direttore generale.
- ² Il Comitato esecutivo pubblica un regolamento con mansionario che fissa le competenze e le funzioni del Direttore generale, rispettivamente dell'Ufficio operativo.

9 Organo di controllo esterno

- ¹ L'organo di controllo esterno è costituito da una società fiduciaria o di revisione iscritta alla Camera fiduciaria svizzera.
- ² Essa verifica che la contabilità e il conto annuale dell'associazione siano corretti, completi, veritieri e conformi al bilancio approvato dal Comitato esecutivo, e presenta al Comitato esecutivo un rapporto scritto all'attenzione dell'Assemblea annuale.

10 Aspetti finanziari

10.1 Risorse del Comitato per l'UNICEF

- ¹ Le spese del Comitato per l'UNICEF vanno coperte con le risorse seguenti:
 - a) contributi dei membri;
 - b) altri contributi di terzi al Comitato per l'UNICEF;
 - c) patrimonio (capitale ottenuto, sia esso vincolato o non vincolato) del Comitato per l'UNICEF;

- d) ritenuta dalle attività di raccolta fondi concessa dall'UNICEF secondo il JSP (*Joint Strategic Plan*) e il *Cooperation Agreement*.
- ² Un'eventuale eccedenza nel conto annuale può essere impiegata soltanto per gli scopi del Comitato per l'UNICEF. È escluso qualsiasi altro utilizzo, segnatamente la distribuzione ai membri o ai delegati.

10.2 Contributo di adesione

- ¹ I membri individuali corrispondono un contributo annuo, il cui importo è fissato dall'Assemblea dei delegati.
- ² I membri sostenitori possono sostenere finanziariamente in modo mirato gli obiettivi e anche direttamente le attività dell'associazione.
- ³ I membri onorari non versano il contributo annuo.

11 Responsabilità

- ¹ Per i debiti dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione (art. 75a CC).

12 Disposizioni generali, modifiche statutarie e scioglimento

12.1 Volontariato

- ¹ I membri, i membri onorari, i delegati, il Presidente, i Vicepresidenti, i membri del Comitato esecutivo, i membri delle Commissioni permanenti e i membri delle commissioni non permanenti, dei comitati speciali e dei gruppi di lavoro sono volontari. Non vengono corrisposti compensi per le attività svolte per il Comitato per l'UNICEF.
- ² I membri dell'Assemblea dei delegati, del Comitato esecutivo, delle Commissioni permanenti, delle commissioni non permanenti, dei comitati speciali e dei gruppi di lavoro non possono trovarsi in un rapporto di lavoro e/o in un rapporto contrattuale con il Comitato per l'UNICEF.
- ³ Il rimborso delle spese effettive è disciplinato in un regolamento separato.

12.2 Obbligo di astensione

- ¹ I membri che siedono nel Comitato esecutivo, nell'Assemblea dei delegati, nelle Commissioni permanenti, nelle commissioni non permanenti, nei comitati speciali e nei gruppi di lavoro sono tenuti ad astenersi da

tutte le decisioni che tangono i loro interessi personali, siano essi di natura economica o politica.

- ² In caso di dubbio, decide l'organo in questione.
- ³ Le astensioni e i casi dubbi vanno messi a verbale.

12.3 Modifiche statutarie

- ¹ Le modifiche statutarie sono possibili soltanto con una maggioranza di due terzi di tutti i delegati presenti all'Assemblea dei delegati.

12.4 Scioglimento dell'associazione/liquidazione

- ¹ Lo scioglimento dell'associazione è possibile soltanto con una maggioranza di due terzi di tutti i delegati eletti riuniti in un'Assemblea dei delegati convocata appositamente a tale scopo.
- ² Se all'Assemblea dei delegati convocata allo scopo di sciogliere l'associazione partecipano meno di due terzi dei delegati, conformemente alle scadenze di cui al punto 4.2 viene convocata una seconda Assemblea dei delegati, nel quadro della quale lo scioglimento è possibile con una maggioranza di due terzi dei delegati presenti.
- ³ In caso di scioglimento dell'associazione, il Comitato esecutivo si occupa della liquidazione. Un'eventuale eccedenza al momento della liquidazione viene versata all'UNICEF affinché ne faccia uso per scopi conformi alle sue attività.

13 Disposizioni transitorie


- a) L'Assemblea dei delegati sostituisce l'Assemblea dei membri conformemente a una deliberazione speciale dell'Assemblea dei delegati del giorno 15.04.2014.
- b) L'elezione di altri delegati nel 2015, nel 2016, nel 2017 e nel 2018 avviene attraverso l'Assemblea dei delegati.
- c) Il Comitato esecutivo emana un regolamento di voto modificato per l'elezione dei delegati del Comitato per l'UNICEF, approvato dall'Assemblea dei delegati del 21.09.2018.
- d) Nell'attesa che tutti i delegati siano eletti ai sensi del punto 4 del regolamento di voto, l'Assemblea dei delegati del 21.09.2018 può stabilire, nella misura in cui sia ritenuto necessario e ragionevole, autorizzazioni eccezionali in merito al mandato dei delegati, del Comitato esecutivo e delle Commissioni.

- e) Si rimanda alla deliberazione in merito al punto all'ordine del giorno 03 dell'Assemblea dei delegati del 22.09.2017.

14 Disposizioni finali

La presente versione dello statuto è stata approvata dall'Assemblea dei delegati del Comitato per l'UNICEF Svizzera e Liechtenstein del maggio 2020 e sostituisce quella del 24.09.2018.

Il Presidente:



Dott. Hans Künzle

La Direttrice generale:



Bettina Junker

Zurigo, 2 giugno 2020